

*Studio Associato di Dottori Commercialisti  
Revisori Legali*

Dott. Mario Volpi  
Dott. Mauro Bottega  
Dott. Alessandro Michetti  
Dott. Giorgio Gozzoli

Dott. Guido Fontana  
Dott. Linda Gazzillo  
Dott. Piero Albani  
Dott. Giovanni Cottini  
Dott. Alessandro Bianchi

Bergamo, 29 maggio 2020

AI SIGNORI CLIENTI  
LORO SEDI

**CIRCOLARE DI AGGIORNAMENTO N. 21/2020**

E' stato pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 21/L alla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19.5.2020 il D.L. n. 34 del 19.5.2020 (Decreto "Rilancio"), recante "*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.*". Il decreto si compone di 266 articoli, è entrato in vigore il 19.5.2020 e dovrà essere convertito in Legge entro il 18.7.2020.

Si segnala inoltre che, al fine di illustrare le principali disposizioni contenute nel citato decreto, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato in data 21.5.2020 sul proprio sito un "vademecum" consultabile accedendo al seguente indirizzo e-mail:

[https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2506718/Slide+DL\\_Rilancio.pdf/ff19104f-0211-759a-28b5-2d48a25dde8f](https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2506718/Slide+DL_Rilancio.pdf/ff19104f-0211-759a-28b5-2d48a25dde8f)

Nel *vademecum* sono sintetizzate tutte le novità di carattere fiscale e descritti i bonus e le agevolazioni introdotte dal decreto legge per aiutare famiglie e imprese a fronteggiare i disagi causati dall'emergenza del coronavirus.

Ciò premesso, con la presente circolare si fornisce una prima analisi delle principali novità in materia fiscale introdotte dal Decreto "Rilancio", riservandosi peraltro di approfondire gli argomenti nelle prossime circolari anche alla luce degli emanandi chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate.

\* \* \* \* \*

**1. ESCLUSIONE DEI VERSAMENTI IRAP (art. 24)**

I contribuenti con ricavi o compensi non superiori a 250 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al 19.5.2020 (2019 per i contribuenti con esercizio coincidente con l'anno solare), sono esclusi dall'obbligo di versamento:

## *Studio Associato di Dottori Commercialisti Revisori Legali*

Dott. Mario Volpi  
Dott. Mauro Bottega  
Dott. Alessandro Michetti  
Dott. Giorgio Gozzoli

Dott. Guido Fontana  
Dott. Linda Gazzillo  
Dott. Piero Albani  
Dott. Giovanni Cottini  
Dott. Alessandro Bianchi

- del saldo IRAP relativo al periodo di imposta in corso al 31.12.2019 (2019, per i contribuenti con esercizio coincidente con l'anno solare);
- della prima rata dell'acconto IRAP relativo al periodo di imposta successivo (2020, per i contribuenti con esercizio coincidente con l'anno solare).

Rimane fermo il versamento dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2019 (2019, per i contribuenti con esercizio coincidente con l'anno solare).

### ***Contribuenti che restano obbligati al versamento***

Sono espressamente esclusi dal beneficio (e quindi versano il saldo 2019 e gli acconti 2020 secondo le consuete modalità), indipendentemente dal volume di ricavi:

- gli intermediari finanziari (es. banche) e le società di partecipazione finanziaria e non finanziaria ("vecchie" holding industriali), come definiti dall'art. 162-bis del TUIR;
- le imprese di assicurazione (di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 446/97);
- le Amministrazioni Pubbliche (di cui all'art. 10-bis del D.Lgs. n. 446/97).

### ***Ammontare del saldo 2019 escluso dal pagamento***

Di regola il saldo 2019 escluso da versamento è pari all'eventuale eccedenza a debito indicata nel rigo IR26 della dichiarazione IRAP 2020.

### ***Ammontare del primo acconto 2020 escluso dal pagamento***

Il versamento della prima rata è escluso "nella misura prevista" dall'art. 17, comma 3 del D.P.R. n. 435/2001, ovvero dall'art. 58 del D.L. n. 124/2019 e, dunque, in misura pari al:

- 40% dell'acconto complessivamente dovuto, per i soggetti estranei agli ISA;
- 50% dell'acconto complessivamente dovuto, per i soggetti ISA.

### ***Scomputo del primo acconto dall'imposta dovuta a saldo***

L'importo del primo acconto non corrisposto è comunque escluso dal calcolo dell'imposta dovuta a saldo per il 2020.

In pratica, al fine del calcolo del saldo IRAP 2020, dall'imposta dovuta per il 2020 (che emergerà dalla dichiarazione IRAP 2021) andrà scomputata, oltre alla seconda rata di acconto che sarà effettivamente versata entro il 30.11.2020 (per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare), anche la prima (figurativamente determinata in misura pari al 40% – o 50% per i soggetti ISA – dell'IRAP dovuta per

*Studio Associato di Dottori Commercialisti  
Revisori Legali*

Dott. Mario Volpi  
Dott. Mauro Bottega  
Dott. Alessandro Michetti  
Dott. Giorgio Gozzoli

Dott. Guido Fontana  
Dott. Linda Gazzillo  
Dott. Piero Albani  
Dott. Giovanni Cottini  
Dott. Alessandro Bianchi

il 2019), pur se non versata.

**2. CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER IMPRESE E LAVORATORI AUTONOMI (art. 25)**

Viene riconosciuto un contributo a fondo perduto alle imprese (anche agricole) e ai titolari di reddito di lavoro autonomo con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro.

Sono esclusi:

- i soggetti che hanno cessato l'attività alla data di presentazione dell'istanza;
- gli enti pubblici di cui all'art. 74 del TUIR;
- i soggetti iscritti alla gestione separata INPS (soggetti che hanno diritto alla percezione delle indennità di cui all'art. 27 del D.L. n. 18/2020);
- i lavoratori dello spettacolo (soggetti che hanno diritto alla percezione delle indennità di cui all'art. 38 del D.L. n. 18/2020);
- i professionisti iscritti ad un Ordine professionale.

Il contributo spetta a condizione che il fatturato (o i corrispettivi) del mese di aprile 2020 sia inferiore ai 2/3 di quello del mese di aprile 2019. Tale condizione di decremento del fatturato non è richiesta per coloro che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019 o che hanno il domicilio fiscale o la sede operativa in uno dei comuni facenti parte delle "zone rosse".

L'ammontare del contributo è calcolato applicando una percentuale alla differenza tra il fatturato del mese di aprile 2020 e quello del mese di aprile 2019:

- 20% per soggetti con ricavi/compensi 2019 non superiori a 400.000,00 euro;
- 15% per soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra 400.000,00 e 1 milione di euro;
- 10% per i soggetti con ricavi/compensi 2019 tra 1 e 5 milioni di euro.

È previsto un contributo minimo, pari a:

- 1.000,00 euro per le persone fisiche;
- 2.000,00 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di deducibilità di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, del TUIR, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, ai fini IRAP.

# *Studio Associato di Dottori Commercialisti Revisori Legali*

Dott. Mario Volpi  
Dott. Mauro Bottega  
Dott. Alessandro Michetti  
Dott. Giorgio Gozzoli

Dott. Guido Fontana  
Dott. Linda Gazzillo  
Dott. Piero Albani  
Dott. Giovanni Cottini  
Dott. Alessandro Bianchi

## ***Modalità e termini di presentazione dell'istanza***

Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, i soggetti interessati devono presentare, anche tramite intermediari abilitati, un'apposita istanza all'Agenzia delle Entrate, con l'indicazione della sussistenza dei requisiti sopra definiti. L'istanza:

- deve essere presentata esclusivamente in via telematica;
- deve essere presentata entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa, come definita con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate di prossima emanazione;
- deve contenere anche l'autocertificazione di regolarità antimafia dei soggetti da sottoporre a verifica ai sensi dell'art. 85 del D.Lgs. n. 159/2001 di non trovarsi nelle condizioni ostative di cui all'art. 67 del medesimo decreto legislativo.

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate saranno definiti:

- le modalità di effettuazione dell'istanza;
- il suo contenuto informativo;
- i termini di presentazione della stessa;
- ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni in esame.

## ***Erogazione del contributo***

Sulla base delle informazioni contenute nell'istanza, il contributo a fondo perduto è corrisposto dall'Agenzia delle Entrate mediante accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario.

### **3. INCENTIVI ALLA CAPITALIZZAZIONE DELLE IMPRESE (art. 26)**

L'art. 26 del Decreto Rilancio introduce un'agevolazione, riservata alle medie imprese, con ricavi nel 2019 tra i 5 e i 50 milioni di euro (nel caso dei gruppi si fa riferimento al valore su base consolidata, al più elevato grado di consolidamento, non tenendo conto dei ricavi conseguiti all'interno del gruppo), che abbiano subito nel bimestre marzo-aprile 2020 a causa dell'emergenza epidemiologica COVID-19 una riduzione dei ricavi di oltre il 33% rispetto allo stesso bimestre del 2019 (nel caso dei gruppi si fa sempre riferimento al valore dei citati ricavi su base consolidata, al più elevato grado di consolidamento,

*Studio Associato di Dottori Commercialisti  
Revisori Legali*

Dott. Mario Volpi  
Dott. Mauro Bottega  
Dott. Alessandro Michetti  
Dott. Giorgio Gozzoli

Dott. Guido Fontana  
Dott. Linda Gazzillo  
Dott. Piero Albani  
Dott. Giovanni Cottini  
Dott. Alessandro Bianchi

non tenendo conto dei ricavi conseguiti all'interno del gruppo).

Se queste società (che abbiano la forma di società di capitali) aumentano il capitale sociale, al soggetto che effettua il conferimento compete un credito d'imposta del 20% dell'importo versato, con un tetto massimo all'investimento di 2 milioni di euro (e un credito d'imposta massimo pari, quindi, a 400.000 euro); alla società, invece, compete un credito d'imposta pari al 50% della perdita del 2020 eccedente il 10% del patrimonio netto (assunto al lordo di tale perdita), fino a concorrenza del 30% dell'aumento di capitale.

La somma di questi crediti d'imposta non può eccedere la soglia massima di 800.000 euro (tetti ridotti sono previsti per le società che operano nei campi della pesca e dell'agricoltura).

Ipotizzando un aumento di capitale di 1,5 milioni di euro, al socio competerebbe un credito di 300.000 euro.

Per quanto riguarda la società, si può ad esempio ipotizzare che essa abbia un patrimonio netto di 2,5 milioni di euro e che in previsione della perdita di 1 milione di euro nel 2020 venga deliberato ed eseguito un aumento di capitale di 1,5 milioni di euro: il patrimonio netto al 31 dicembre 2020 ammonterebbe, quindi, a 3 milioni di euro e, al lordo della perdita 2020, a 4 milioni di euro.

Il credito d'imposta per la società sarebbe pari a 300.000 euro, pari al 50% di 600.000 (importo, a sua volta, ottenuto detraendo da un milione di euro – la perdita del 2020 – la somma di 400.000 euro, che rappresenta il 10% del patrimonio netto assunto non nel suo dato contabile, ma al lordo delle perdite e quindi pari a euro 4 milioni).

Il credito è capiente rispetto al 30% dell'aumento di capitale, pari a 450.000 euro, e competerebbe quindi integralmente.

A sua volta, la somma dei crediti d'imposta (300.000 euro per il socio e 300.000 euro per la società) risulterebbe inferiore all'importo massimo agevolabile, stabilito in 800.000 euro.

I crediti d'imposta sono utilizzabili a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di effettuazione dell'investimento e in quelle successive fino ad esaurimento. I crediti d'imposta possono essere utilizzati in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs n. 241/1997, senza limiti d'importo. Essi non concorrono né alla formazione del reddito, né alla formazione della base imponibile IRAP.

*Studio Associato di Dottori Commercialisti  
Revisori Legali*

Dott. Mario Volpi  
Dott. Mauro Bottega  
Dott. Alessandro Michetti  
Dott. Giorgio Gozzoli

Dott. Guido Fontana  
Dott. Linda Gazzillo  
Dott. Piero Albani  
Dott. Giovanni Cottini  
Dott. Alessandro Bianchi

Ai fini della concreta fruizione del beneficio è, poi, prevista una serie di requisiti che possano qualificare l'impresa come "virtuosa" (dalla regolarità fiscale e contributiva a quella in materia edilizia, urbanistica, del lavoro ecc.); dal non chiaro disposto normativo pare di comprendere che ciò vincoli l'erogazione dei benefici in capo alla società, e non invece la fruizione del credito d'imposta in capo ai soggetti che effettuano i conferimenti.

Nella pianificazione delle operazioni va, in primo luogo, considerato che l'aumento deve essere deliberato ed eseguito tra il 20 maggio 2020 e il 31 dicembre 2020, e deve avvenire in denaro. Sono agevolate sia le somme corrispondenti al valore nominale delle azioni o quote, sia le somme versate a titolo di sovrapprezzo; non sono invece agevolati i versamenti a riserve generiche (versamenti in conto capitale, a fondo perduto, ecc.), né gli aumenti a titolo gratuito.

Il beneficio è però vincolato al fatto che l'aumento non avvenga nel contesto dei gruppi societari: non sono, quindi, agevolate le società che controllano direttamente o indirettamente la società conferitaria, sono da questa controllate (o a questa collegate) o sono sottoposte a comune controllo. Il beneficio dovrebbe invece spettare se a effettuare il conferimento è una persona fisica titolare di una partecipazione di controllo, o comunque qualificata.

Nella valutazione dell'operazione va poi tenuto conto che entrambi i crediti d'imposta (sia quello spettante al soggetto che effettua il conferimento, sia quello spettante alla società) devono essere riversati (con gli interessi legali, ma senza sanzioni) se la società distribuisce riserve di qualsiasi tipo prima del 1° gennaio 2024 (il riferimento alle "riserve" pare, però, indicare che la distribuzione dell'utile di esercizio non rappresenti invece una causa di decadenza). Analoga decadenza opera per il socio nel momento in cui la partecipazione ottenuta a seguito del conferimento venga trasferita prima del 1° gennaio 2024.

L'efficacia della misura agevolativa è vincolata all'autorizzazione della Commissione europea.

**4. CREDITO D'IMPOSTA PER I CANONI DI LOCAZIONE DI IMMOBILI AD USO NON ABITATIVO (art. 28)**

L'articolo 28 del Decreto Rilancio introduce un credito d'imposta per canoni di locazione, di leasing e di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento di determinate attività.

## *Studio Associato di Dottori Commercialisti Revisori Legali*

Dott. Mario Volpi  
Dott. Mauro Bottega  
Dott. Alessandro Michetti  
Dott. Giorgio Gozzoli

Dott. Guido Fontana  
Dott. Linda Gazzillo  
Dott. Piero Albani  
Dott. Giovanni Cottini  
Dott. Alessandro Bianchi

Il credito d'imposta è riservato ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno registrato nell'esercizio precedente (2019 per i contribuenti con esercizio coincidente con l'anno solare) ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro e alle strutture alberghiere e agrituristiche senza limite di ricavi o compensi.

La spettanza del credito al locatario è inoltre subordinata ad una riduzione del fatturato nel mese di riferimento pari ad almeno il 50% rispetto al fatturato dello stesso mese del periodo d'imposta precedente.

Per "immobili ad uso non abitativo" si intendono quelli destinati alle attività industriali, commerciali, artigianali, agricole, di interesse turistico, di esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo, di svolgimento dell'attività istituzionale per gli enti non commerciali.

Il credito d'imposta è previsto in misura differenziata a seconda del contratto in dipendenza del quale l'immobile è nella disponibilità del soggetto beneficiario:

- in caso di contratti di locazione, leasing e concessione di immobili spetta un credito d'imposta pari al 60% del canone mensile versato con riferimento ai mesi di marzo, aprile e maggio 2020 (ai mesi di aprile, maggio, giugno 2020 per le strutture ricettive con attività solo stagionale);
- in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività, spetta un credito d'imposta pari al 30% del canone mensile versato con riferimento ai mesi di marzo, aprile e maggio 2020 (ai mesi di aprile, maggio, giugno 2020 per le strutture ricettive con attività solo stagionale).

Il credito d'imposta:

- è utilizzabile in dichiarazione dei redditi o in compensazione nel modello F24 ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241/97;
- può essere ceduto ad altri soggetti (art. 122 del Decreto Rilancio).

Il credito d'imposta non è cumulabile con quello previsto dall'art. 65 del Decreto "Cura Italia" (*cf.* circolare di Studio n. 16/2020).

### **5. PROROGA DEI "SUPER-AMMORTAMENTI" (art. 50)**

In considerazione della situazione emergenziale, per fruire con "prenotazione" dei super-ammortamenti

*Studio Associato di Dottori Commercialisti  
Revisori Legali*

Dott. Mario Volpi  
Dott. Mauro Bottega  
Dott. Alessandro Michetti  
Dott. Giorgio Gozzoli

Dott. Guido Fontana  
Dott. Linda Gazzillo  
Dott. Piero Albani  
Dott. Giovanni Cottini  
Dott. Alessandro Bianchi

di cui all'art. 1 del D.L. n. 34/2019, il termine "lungo" per l'effettuazione dell'investimento è prorogato dal 30.6.2020 al 31.12.2020.

**6. NUOVE INDENNITÀ PER LAVORATORI AUTONOMI E DIPENDENTI (art. 84)**

Il Decreto "Rilancio" ha rifinanziato per i mesi di aprile e maggio 2020 le indennità per lavoratori autonomi, imprenditori, collaboratori coordinati e continuativi ed alcune categorie di lavoratori, già previste dal Decreto "Cura Italia" per il mese di marzo 2020 (cfr. circolare di Studio n. 16/2020).

***Indennità per il mese di aprile 2020***

L'indennità è riconosciuta nella misura di 600,00 euro in favore dei soggetti, in possesso di determinati requisiti, appartenenti alle seguenti categorie:

- lavoratori autonomi e collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla Gestione separata INPS;
- lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) dell'INPS (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni);
- lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione del settore del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo;
- lavoratori stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, lavoratori intermittenti, lavoratori autonomi occasionali e incaricati alle vendite a domicilio.

Per gli operai agricoli a tempo determinato, l'indennità per il mese di aprile ammonta a 500,00 euro.

Per i soggetti che hanno già ricevuto dall'INPS l'indennità relativa al mese di marzo 2020, quella per il mese di aprile sarà erogata automaticamente, senza necessità di presentare ulteriore domanda.

***Indennità per il mese di maggio 2020***

L'indennità è erogata solo ad alcune delle categorie sopra indicate e con importi variabili.

L'indennità è incrementata a 1.000,00 euro per i soggetti di seguito indicati, al ricorrere di particolari condizioni:

- collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla Gestione separata INPS che abbiano cessato il rapporto di lavoro al 19.5.2020;
- lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata INPS che abbiano subito una riduzione di almeno

*Studio Associato di Dottori Commercialisti  
Revisori Legali*

Dott. Mario Volpi  
Dott. Mauro Bottega  
Dott. Alessandro Michetti  
Dott. Giorgio Gozzoli

Dott. Guido Fontana  
Dott. Linda Gazzillo  
Dott. Piero Albani  
Dott. Giovanni Cottini  
Dott. Alessandro Bianchi

il 33% del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019 (il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato e nell'esercizio dell'attività, comprese le eventuali quote di ammortamento);

- lavoratori dipendenti (anche in somministrazione) del settore del turismo e degli stabilimenti balneari che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra l'1.1.2019 e il 17.3.2020.

Per le altre categorie, l'indennità è replicata in 600,00 euro, con la sola eccezione degli operai agricoli a tempo determinato e degli iscritti alle Gestioni speciali dell'AGO ai quali, per il mese di maggio, non è riconosciuta alcuna indennità a carattere personale.

***Termine per la presentazione delle domande per le indennità per marzo 2020***

Decorsi 15 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto "Rilancio", si decade dalla possibilità di richiedere all'INPS le indennità di cui agli artt. 27, 28, 29, 30 e 38 del Decreto "Cura Italia". Il 3.6.2020 è, quindi, l'ultimo giorno per presentare la domanda per l'indennità di marzo 2020.

**7. "SUPER ECOBONUS", "SUPER SISMABONUS" E IMPIANTI FOTOVOLTAICI (art. 119)**

**A. "Super ecobonus"**

L'art. 119 del Decreto Rilancio prevede un incentivo consistente nella detrazione "maggiorata" pari al 110% delle spese sostenute nel periodo dall'1.7.2020 al 31.12.2021, in relazione ai seguenti interventi:

- a) interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 60.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio;
- b) interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati:
  - a condensazione (con efficienza almeno pari alla classe A), oppure
  - a pompa di calore (inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di

*Studio Associato di Dottori Commercialisti  
Revisori Legali*

Dott. Mario Volpi  
Dott. Mauro Bottega  
Dott. Alessandro Michetti  
Dott. Giorgio Gozzoli

Dott. Guido Fontana  
Dott. Linda Gazzillo  
Dott. Piero Albani  
Dott. Giovanni Cottini  
Dott. Alessandro Bianchi

impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo), oppure  
- a microgenerazione.

La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 30.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio;

c) interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo e impianti di microgenerazione. Anche in questo caso la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 30.000 euro.

Sia per gli interventi di cui alla lettera b) che alla lettera c), l'incentivo maggiorato è riconosciuto anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito.

Il "super ecobonus" del 110% vale anche per tutti gli altri interventi di efficientamento energetico diversi dai precedenti di cui all'articolo 14 del D.L. n. 63/2013, come la sostituzione di finestre o l'installazione di pannelli o schermature solari, se eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi indicati alle precedenti lettere a), b) e c).

La realizzazione dei predetti interventi trainanti di cui alle lettere a), b) e c) permette di aumentare al 110% anche la detrazione per l'installazione di colonnine elettriche negli edifici per la ricarica delle auto di cui all'articolo 16-ter del D.L. n. 63/2013 (istituita dalla Legge di Bilancio 2019).

Condizioni

Per fruire del "super ecobonus" è necessario rispettare alcune precise condizioni.

Innanzitutto, gli interventi, nel loro complesso, dovranno assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio, ovvero se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica (APE), ante e post intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.

**B. "Super sismabonus"**

L'art. 119, comma 4 del Decreto Rilancio aumenta al 110% anche la detrazione spettante per gli interventi di messa in sicurezza antisismica degli edifici sostenuti nel periodo dall'1.7.2020 al 31.12.2021.

## *Studio Associato di Dottori Commercialisti Revisori Legali*

Dott. Mario Volpi  
Dott. Mauro Bottega  
Dott. Alessandro Michetti  
Dott. Giorgio Gozzoli

Dott. Guido Fontana  
Dott. Linda Gazzillo  
Dott. Piero Albani  
Dott. Giovanni Cottini  
Dott. Alessandro Bianchi

Sono ammessi a tale incentivo gli edifici che si trovano nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) e nella zona 3, facendo riferimento all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20.3.2003.

Il “super sismabonus” può essere usufruito sia nel caso di lavori eseguiti su edifici singoli che in condominio e spetta anche per l'acquisto di case antisismiche di cui all'articolo 16, comma 1-*septies* del D.L. n. 63/2013.

### **C. Impianti fotovoltaici**

La realizzazione di interventi trainanti che danno diritto al “super ecobonus” e gli interventi di miglioramento sismico (“super sismabonus”) permettono di aumentare al 110% la detrazione IRPEF di cui all'articolo 16-bis del TUIR per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici, per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore 48.000 euro e comunque nel limite di spesa di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico, da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo.

In caso di interventi di ristrutturazione edilizia, nuova costruzione o ristrutturazione urbanistica, il predetto limite di spesa è ridotto a 1.600 euro per ogni kW di potenza nominale.

La detrazione, da ripartire in 5 quote annuali di pari importo, è applicabile anche alle spese per l'acquisto (anche successivo) di un sistema di accumulo elettrico da abbinare ai pannelli fotovoltaici.

### **D. “Super ecobonus” e “super sismabonus”: aspetti comuni**

I due incentivi “super ecobonus” e “super sismabonus” descritti alle lettere A) e B) che precedono, condividono alcune caratteristiche: innanzitutto, gli immobili ammissibili e la platea dei soggetti beneficiari.

In particolare, i due incentivi si applicano in relazione agli interventi realizzati sui condomini e sulle singole unità immobiliari possedute dalle persone fisiche non nell'esercizio di attività d'impresa, arti o professioni.

Solo per il “super ecobonus” sono esclusi gli edifici unifamiliari diversi da quello adibito ad abitazione principale (in pratica le seconde case se costituite da edifici unifamiliari).

Possono accedere alle maxi detrazioni anche gli Istituti autonomi case popolari (IACP), comunque

## *Studio Associato di Dottori Commercialisti Revisori Legali*

Dott. Mario Volpi  
Dott. Mauro Bottega  
Dott. Alessandro Michetti  
Dott. Giorgio Gozzoli

Dott. Guido Fontana  
Dott. Linda Gazzillo  
Dott. Piero Albani  
Dott. Giovanni Cottini  
Dott. Alessandro Bianchi

denominati, nonché gli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing” per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica.

Sono ammesse agli incentivi anche le cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

Si ricorda che i due “superbonus” hanno lo stesso periodo di validità: le maxi detrazioni al 110% sono fruibili per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021.

### **E. Modalità di fruizione**

Altro aspetto in comune delle due detrazioni “super ecobonus” e “super sismabonus” riguarda le modalità di fruizione.

Le due agevolazioni, infatti, possono essere fruite direttamente oppure possono essere cedute; in alternativa, può essere richiesto lo sconto in fattura al fornitore.

Nel primo caso (fruizione diretta), è necessario pagare i lavori ottenendo così una detrazione del 110% della spesa sostenuta, che deve essere ripartita tra gli aventi diritto e recuperata come detrazione d’imposta in 5 quote annuali di pari importo.

In alternativa, il credito corrispondente alla detrazione del 110% può essere ceduto alle imprese esecutrici dei lavori o alle banche o ad altri intermediari finanziari. Il “super sismabonus” può essere ceduto ad una società assicurativa nel caso si stipuli una polizza a copertura di eventi calamitosi.

Infine, con lo sconto in fattura è possibile realizzare gli interventi senza alcun pagamento. A fronte della cessione della detrazione fiscale si riceve uno sconto in fattura pari al 100% del costo dei lavori da parte dell’impresa che ha effettuato i lavori. L’impresa acquisisce così un credito del 110% che può a sua volta cedere a soggetti terzi, ed anche a banche e/o intermediari finanziari.

Ai fini dell’opzione per la cessione o per lo sconto in fattura, il contribuente deve richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta.

Per le modalità attuative delle disposizioni contenute nell’art. 119 del Decreto Rilancio sarà emanato un apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del

*Studio Associato di Dottori Commercialisti  
Revisori Legali*

Dott. Mario Volpi  
Dott. Mauro Bottega  
Dott. Alessandro Michetti  
Dott. Giorgio Gozzoli

Dott. Guido Fontana  
Dott. Linda Gazzillo  
Dott. Piero Albani  
Dott. Giovanni Cottini  
Dott. Alessandro Bianchi

decreto.

**8. TRASFORMAZIONE DELLA DETRAZIONE IN SCONTO SUL CORRISPETTIVO E IN CREDITO D'IMPOSTA CEDIBILE (art. 119 e 121)**

I soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per determinati interventi possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, alternativamente:

- per la trasformazione della detrazione in sconto sul corrispettivo dovuto (“sconto in fattura”);
- per la trasformazione della detrazione in credito d'imposta cedibile a terzi.

***Tipologie di interventi agevolati***

La possibilità di trasformare la detrazione in sconto sul corrispettivo o di optare per la trasformazione della detrazione in credito d'imposta cedibile riguarda gli interventi di:

- recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 16-*bis*, comma 1, lett. a) e b) del TUIR. Si tratta degli interventi di cui alle lett. a), b), c) e d) dell'art. 3 del DPR n. 380/2001 (Testo unico dell'edilizia), effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale di cui all'art. 1117 c.c. e di quelli di cui alle lett. b), c) e d) dell'art. 3 del DPR n. 380/2001, effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze. In altre parole, è possibile optare per lo sconto in fattura o per la cessione della relativa detrazione se sono stati eseguiti interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia sia sulle singole unità immobiliari residenziali che sulle parti comuni, e per gli interventi di manutenzione ordinaria sulle sole parti comuni di edifici residenziali;
- riqualificazione energetica di cui all'art. 14 del D.L. n. 63/2013, compresi quelli per i quali spetta la detrazione nella misura del 110%;
- adozione di misure antisismiche di cui all'art. 16, commi da 1-*bis* a 1-*septies*, del D.L. n. 63/2013, compresi quelli per i quali compete la detrazione del 110%;
- recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all'art. 1, commi 219 - 223 della Legge n. 160/2019 (c.d. “*bonus facciate*”);

## *Studio Associato di Dottori Commercialisti Revisori Legali*

Dott. Mario Volpi  
Dott. Mauro Bottega  
Dott. Alessandro Michetti  
Dott. Giorgio Gozzoli

Dott. Guido Fontana  
Dott. Linda Gazzillo  
Dott. Piero Albani  
Dott. Giovanni Cottini  
Dott. Alessandro Bianchi

- installazione di impianti solari fotovoltaici di cui all'art. 16-*bis*, comma 1, lett. h) del TUIR, compresi quelli per i quali spetta la detrazione nella misura del 110%;
- installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all'art. 16-*ter* del D.L. n. 63/2013, compresi quelli per i quali spetta la detrazione nella misura del 110%.

### ***Sconto sul corrispettivo***

Si tratta di un contributo di pari ammontare alla detrazione spettante, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà per il medesimo di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

### ***Trasformazione della detrazione in credito d'imposta cedibile a terzi***

In questo caso, l'importo corrispondente alla detrazione spettante si trasforma in un credito d'imposta in capo al cessionario che a sua volta potrà cederlo ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Il credito d'imposta può essere utilizzato anche in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite. Il credito d'imposta è usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso.

### ***Altre disposizioni***

Le disposizioni dell'art. 121 non contengono limitazioni alla possibilità di cedere le detrazioni fiscali derivanti dai sopraelencati interventi; di conseguenza, l'opzione per la cessione della relativa detrazione o per lo sconto sul corrispettivo dovrebbe riguardare, in generale, tutti i soggetti beneficiari delle agevolazioni fiscali (compresi, quindi, i soggetti IRES beneficiari del c.d. "ecobonus" o i soggetti societari beneficiari del c.d. "bonus facciate", siano essi società di persone o società di capitali).

Nel caso siano stati effettuati gli interventi previsti dall'art. 119 del DL n. 34/2020 che consentono di usufruire della detrazione del 110%, ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto in fattura, il contribuente deve richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta.

*Studio Associato di Dottori Commercialisti  
Revisori Legali*

Dott. Mario Volpi  
Dott. Mauro Bottega  
Dott. Alessandro Michetti  
Dott. Giorgio Gozzoli

Dott. Guido Fontana  
Dott. Linda Gazzillo  
Dott. Piero Albani  
Dott. Giovanni Cottini  
Dott. Alessandro Bianchi

**9. CREDITO D'IMPOSTA PER L'ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO (art. 120)**

L'art. 120 del Decreto Rilancio, nell'ambito delle misure di contrasto alla diffusione del Covid-19 nei luoghi di lavoro, introduce un credito d'imposta pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di euro 80.000 per ciascun beneficiario, spettante agli esercenti attività d'impresa, arti e professioni in luoghi aperti al pubblico indicate nell'allegato 1 al D.L. n. 34/2020 (alberghi, ristoranti, bar, gelaterie, pasticcerie, teatri, biblioteche, musei, stabilimenti balneari e termali, etc...), nonché a favore di fondazioni ed altri enti privati compresi gli enti del terzo settore.

Le spese agevolabili consistono nei seguenti interventi necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e di contenimento della diffusione del Covid-19:

- interventi edilizi;
- acquisto di arredi di sicurezza;
- acquisto o sviluppo di strumenti e tecnologie per lo svolgimento dell'attività lavorativa;
- acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura.

**10. CREDITO D'IMPOSTA PER LA SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO (art. 125)**

L'art. 125 del Decreto Rilancio, abrogando l'art. 64 del "Decreto Cura Italia" e l'art. 30 del "Decreto liquidità", introduce un credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro e degli strumenti utilizzati nell'ambito dell'attività lavorativa e per l'acquisto dei dispositivi di protezione.

Il credito spetta agli esercenti attività d'impresa, arti e professioni e agli enti non commerciali, nella misura del 60% delle spese sostenute nel 2020 fino ad un importo massimo di credito di euro 60.000 per ciascun beneficiario, entro il tetto complessivo di 200 milioni di euro.

Le spese agevolabili consistono nelle seguenti categorie:

- a) la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;
- b) l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;

*Studio Associato di Dottori Commercialisti  
Revisori Legali*

Dott. Mario Volpi  
Dott. Mauro Bottega  
Dott. Alessandro Michetti  
Dott. Giorgio Gozzoli

Dott. Guido Fontana  
Dott. Linda Gazzillo  
Dott. Piero Albani  
Dott. Giovanni Cottini  
Dott. Alessandro Bianchi

- c) l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
- d) l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera b), quali termometri, termoscanter, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
- e) l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

Con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto Rilancio, saranno stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito.

**11. CESSIONE DEI CREDITI D'IMPOSTA (art. 122)**

Fino al 31.12.2021, i soggetti beneficiari dei crediti d'imposta di seguito elencati possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi ad altri soggetti (inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari).

Si tratta delle seguenti agevolazioni:

- credito d'imposta per botteghe e negozi (art. 65 del D.L. n. 18/2020 – “Decreto Cura Italia”);
- credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda (art. 28 del Decreto Rilancio);
- credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro (art. 120 del Decreto Rilancio);
- credito d'imposta per sanificazione degli ambienti di lavoro e acquisto di dispositivi di protezione (art. 125 del Decreto Rilancio).

La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso.

L'opzione deve essere effettuata in via telematica con modalità che saranno stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.

**12. PROROGA DEI VERSAMENTI (art. 126, 127, 144, 149 e 154)**

Le disposizioni degli art. 126 e 127 del Decreto Rilancio spostano al 16 settembre 2020 gran parte dei

*Studio Associato di Dottori Commercialisti  
Revisori Legali*

Dott. Mario Volpi  
Dott. Mauro Bottega  
Dott. Alessandro Michetti  
Dott. Giorgio Gozzoli

Dott. Guido Fontana  
Dott. Linda Gazzillo  
Dott. Piero Albani  
Dott. Giovanni Cottini  
Dott. Alessandro Bianchi

versamenti che erano stati sospesi dal D.L. n. 18/2020 (Decreto “Cura Italia” - *cfr.* circolare di Studio n. 12/2020) e dal D.L. 23/2020 (Decreto “Liquidità” - *cfr.* circolare di Studio n. 19/2020), senza peraltro introdurre differimenti per i mesi successivi.

L’art. 127 prevede inoltre che le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, sia professionistiche che dilettantistiche, possono beneficiare della sospensione dei versamenti:

- relativi all’IVA, alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL;
- fino al 30.6.2020, invece che fino al 31.5.2020.

Più precisamente, devono essere versati entro il 16 settembre 2020 tutti i versamenti sospesi nei mesi di marzo, aprile, maggio e (esclusivamente per i soggetti suindicati operanti nel settore sportivo) anche giugno 2020, ovvero:

- i versamenti sospesi ai sensi dell’art. 18 del Decreto Liquidità, il quale ha previsto la sospensione dei versamenti a favore dei soggetti che hanno subito, nei mesi di marzo e aprile, una rilevante riduzione del fatturato;
- il versamento, da parte dei soggetti percettori, delle ritenute non operate dal sostituto d’imposta (art. 19 del Decreto Liquidità);
- i versamenti sospesi ai sensi dell’art. 61 del Decreto Cura Italia, che ha disposto la sospensione dei versamenti a favore delle attività riconducibili ai settori ritenuti maggiormente danneggiati dall’emergenza sanitaria in corso;
- i versamenti sospesi ai sensi dell’art. 62 del Decreto Cura Italia, il quale ha introdotto la sospensione dei versamenti per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro o aventi sede nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza.

Nel Decreto Rilancio ha inoltre trovato spazio la sospensione dei versamenti dovuti a seguito del ricevimento di avvisi bonari di irregolarità o avvisi a seguito del controllo formale delle dichiarazioni. Ai sensi dell’art. 144 sono infatti considerati tempestivi i seguenti importi in scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 maggio, se versati entro il 16 settembre 2020:

*Studio Associato di Dottori Commercialisti  
Revisori Legali*

Dott. Mario Volpi  
Dott. Mauro Bottega  
Dott. Alessandro Michetti  
Dott. Giorgio Gozzoli

Dott. Guido Fontana  
Dott. Linda Gazzillo  
Dott. Piero Albani  
Dott. Giovanni Cottini  
Dott. Alessandro Bianchi

- le somme dovute a seguito dei controlli automatici effettuati ai sensi degli articoli 36 bis del D.P.R. n. 600/1973 e 54 bis del D.P.R. n. 633/1972 (“avvisi bonari di irregolarità”);
- le somme dovute a seguito dei controlli formali effettuati ai sensi dell’articolo 36 ter del D.P.R. n. 600/1973 (controllo formale delle dichiarazioni);
- le rate dovute a seguito dell’opzione per il versamento rateale degli importi di cui ai precedenti due punti. Rimane invariato il termine di pagamento delle rate che scadono successivamente al 31 maggio 2020.

Il versamento può avvenire in unica soluzione entro il 16.9.2020 oppure in 4 rate mensili di pari importo, senza aggravio di sanzioni e interessi, di cui la prima scadente il 16.9.2020 e le successive il giorno 16 di ogni mese.

Inoltre, ai sensi dell’art. 149 sono prorogati al 16 settembre 2020 anche i termini di versamento delle somme dovute a seguito di atti di accertamento con adesione, accordi conciliativi, accordi di mediazione, atti di liquidazione a seguito di attribuzione della rendita, atti di liquidazione per omessa registrazione dei contratti di locazione e contratti diversi, atti di recupero, avvisi di liquidazione emessi per omesso, carente o tardivo versamento dell’imposta di registro, dell’imposta di successione e donazioni, dell’imposta sulle assicurazioni.

Più precisamente, sono oggetto di proroga i termini di versamento scadenti nel periodo compreso tra il 9 marzo e il 31 maggio; è inoltre possibile beneficiare della proroga per il versamento delle rate in scadenza nello stesso periodo (tra il 9 marzo e il 31 maggio).

La proroga al 16 settembre trova applicazione anche ai fini del versamento delle rate dovute nell’ambito delle definizioni agevolate previste dagli articoli 1, 2, 6 e 7 D.L. n. 119/2018 (ovvero la definizione agevolata dei PVC e degli avvisi di accertamento, nonché la definizione agevolata delle liti pendenti bis e la regolarizzazione delle associazioni sportive dilettantistiche e società sportive dilettantistiche).

I versamenti potranno essere effettuati in un’unica soluzione il 16 settembre, o in 4 rate mensili di pari importo, con scadenza il 16 di ogni mese (sempre dal 16 settembre).

L’art. 154 estende poi il periodo di sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione, inizialmente previsto fino al 31 maggio dall’articolo 68 del Decreto “Cura Italia”.

Tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi

*Studio Associato di Dottori Commercialisti  
Revisori Legali*

Dott. Mario Volpi  
Dott. Mauro Bottega  
Dott. Alessandro Michetti  
Dott. Giorgio Gozzoli

Dott. Guido Fontana  
Dott. Linda Gazzillo  
Dott. Piero Albani  
Dott. Giovanni Cottini  
Dott. Alessandro Bianchi

di accertamento affidati all'Agente della riscossione, in scadenza nel periodo compreso tra l'8 marzo e il 31 agosto 2020 potranno essere quindi versate entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione (quindi, entro il 30 settembre).

La sospensione decorre dal 21 febbraio 2020 per i soli contribuenti che, alla medesima data, avevano la residenza, la sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. "zona rossa" (allegato 1 del D.P.C.M. 1.3.2020).

Potranno essere invece versate entro il 10 dicembre 2020 le rate della rottamazione-ter delle cartelle e del saldo e stralcio in scadenza nell'anno 2020.

Tra le numerose previsioni del Decreto Rilancio, è mancata la proroga dei versamenti legati alle dichiarazioni dei redditi, i quali, quindi, dovranno essere effettuati nei termini ordinari. Non è stata inoltre prevista nessuna deroga alla norma, introdotta dalla Decreto fiscale collegato alla Legge di bilancio 2020, in forza della quale si rende necessario presentare la dichiarazione dei redditi per poter compensare i crediti di importo superiore a 5.000 euro.

La seguente tabella riepiloga le nuove scadenze di pagamento:

| <b>Norma di riferimento</b> | <b>Importi da versare</b>   | <b>Scadenza originaria</b> | <b>Scadenza Decreto Rilancio</b> |
|-----------------------------|---|----------------------------|----------------------------------|
| Articolo 126 D.L. 34/2020   | Ritenute sui redditi di lavoro dipendente, Iva, contributi previdenziali e assistenziali e premi per assicurazione obbligatoria (imprese che hanno subito una riduzione del fatturato nei mesi di marzo e aprile superiore al 33%, o superiore al 50% se di più rilevante dimensione) | Dal 1.4.2020 al 31.5.2020  | <b>16.9.2020</b>                 |
| Articolo 126 D.L. 34/2020   | Ritenute su redditi di lavoro autonomo e provvigioni non operate dal sostituto d'imposta (soggetti con ricavi o compensi inferiori a 400 mila euro)   | Dal 17.3.2020 al 31.5.2020 | <b>16.9.2020</b>                 |
| Articolo 127 D.L. 34/2020   | Ritenute sui redditi di lavoro dipendente, Iva, contributi previdenziali e assistenziali e premi per assicurazione obbligatoria (imprese con ricavi non superiori a 2 milioni di euro o aventi sede nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza)                     | Dal 8.3.2020 al 31.3.2020  | <b>16.9.2020</b>                 |
| Articolo 127                | Ritenute sui redditi di lavoro dipendente, Iva,   | Dal 2.3.2020               | <b>16.9.2020</b>                 |

*Studio Associato di Dottori Commercialisti  
Revisori Legali*

Dott. Mario Volpi  
Dott. Mauro Bottega  
Dott. Alessandro Michetti  
Dott. Giorgio Gozzoli

Dott. Guido Fontana  
Dott. Linda Gazzillo  
Dott. Piero Albani  
Dott. Giovanni Cottini  
Dott. Alessandro Bianchi

|                              |  |   |                   |
|------------------------------|--|---|-------------------|
| D.L. 34/2020                 | contributi previdenziali e assistenziali e premi per assicurazione obbligatoria (imprese operanti in particolari settori particolarmente danneggiati dalla crisi)  | al 31.3.2020                            |                   |
| Articolo 127<br>D.L. 34/2020 | Ritenute sui redditi di lavoro dipendente, Iva, contributi previdenziali e assistenziali e premi per assicurazione obbligatoria (federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, sia professionistiche che dilettantistiche) | Dal 8.3.2020<br>al 30.6.2020            | <b>16.9.2020</b>  |
| Articolo 144<br>D.L. 34/2020 | Avvisi bonari e rate avvisi bonari   | Dal 8.3.2020<br>al 31.5.2020            | <b>16.9.2020</b>  |
| Articolo 149<br>D.L. 34/2020 | Accertamenti con adesione, accordi conciliativi, accordi di mediazione, ecc.   | Dal 9.3.2020<br>al 31.5.2020            | <b>16.9.2020</b>  |
| Articolo 149<br>D.L. 34/2020 | Rate pace fiscale: adesione ai PVC, adesione agli avvisi di accertamento e definizione delle liti pendenti bis   | Dal 9.3.2020<br>al 31.5.2020            | <b>16.9.2020</b>  |
| Articolo 154<br>D.L. 34/2020 | Rate rottamazione-ter e saldo e stralcio   | Tutti i versamenti in scadenza nel 2020 | <b>10.12.2020</b> |
| Articolo 154<br>D.L. 34/2020 | Cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all'Agente della riscossione   | Dal 8.3.2020<br>al 31.8.2020            | <b>30.9.2020</b>  |

**13. PROROGA DELLA RIDETERMINAZIONE DEL COSTO FISCALE DEI TERRENI E DELLE PARTECIPAZIONI NON QUOTATE (art. 137)**

Il Decreto proroga la possibilità di rideterminare il costo fiscale delle partecipazioni non quotate e dei terreni (agricoli e edificabili), suscettibili di produrre plusvalenze ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. da a) a c-bis) del TUIR, allorché tali beni vengano ceduti a titolo oneroso.

Per avvalersi della nuova rivalutazione, sarà necessario possedere il terreno o la partecipazione alla data dell'1.7.2020.

Entro il successivo 30.9.2020, occorrerà:

- la redazione e il giuramento di un'apposita perizia di stima, da parte di un soggetto abilitato;
- procedere con il versamento in autoliquidazione di un'imposta sostitutiva con aliquota unica

*Studio Associato di Dottori Commercialisti  
Revisori Legali*

Dott. Mario Volpi  
Dott. Mauro Bottega  
Dott. Alessandro Michetti  
Dott. Giorgio Gozzoli

Dott. Guido Fontana  
Dott. Linda Gazzillo  
Dott. Piero Albani  
Dott. Giovanni Cottini  
Dott. Alessandro Bianchi

dell'11% sul valore periziato.

L'imposta sostitutiva può versata in unica soluzione entro il 30.9.2020 oppure essere rateizzata fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, da versare a decorrere dal 30.9.2020. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo.

**14. INCREMENTO DEL LIMITE PER LE COMPENSAZIONI ORIZZONTALI (art. 147)**

Per l'anno 2020, viene elevato da 700.000,00 a 1.000.000,00 di euro il limite dell'ammontare, cumulativo, dei crediti d'imposta e contributivi che, in ciascun anno solare, possono essere:

- utilizzati in compensazione c.d. "orizzontale" nel modello F24, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97;
- ovvero rimborsati ai soggetti intestatari di conto fiscale, con la procedura c.d. "semplificata".

**15. SOSPENSIONE NOTIFICA AVVISI BONARI (art. 157)**

Non si procede all'emissione e alla notifica di avvisi bonari sino al 31.12.2020.

L'emissione avverrà dall'1.1.2021, e da tale data alla notifica non si applicano gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo.

**16. MOD. 730 "SENZA SOSTITUTO" (art. 159)**

Per evitare difficoltà nell'effettuazione dei conguagli, a causa dell'emergenza sanitaria e del livello di gravità della situazione economica, il modello 730/2020, relativo al periodo d'imposta 2019, può essere presentato con la modalità "senza sostituto" anche in presenza di un sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio.

Con tale modalità:

- se dal modello 730/2020 presentato emerge un debito, il pagamento è effettuato direttamente dal contribuente con il modello F24, entro i termini previsti per il versamento dei saldi e degli acconti derivanti dal modello REDDITI PF 2020;
- se, invece, dalla dichiarazione emerge un credito, il rimborso è eseguito direttamente dall'Agenzia delle Entrate.

*Studio Associato di Dottori Commercialisti  
Revisori Legali*

Dott. Mario Volpi  
Dott. Mauro Bottega  
Dott. Alessandro Michetti  
Dott. Giorgio Gozzoli

Dott. Guido Fontana  
Dott. Linda Gazzillo  
Dott. Piero Albani  
Dott. Giovanni Cottini  
Dott. Alessandro Bianchi

**17. ABOLIZIONE PRIMA RATA IMU PER L'ANNO 2020 (art. 177)**

Sono esentati dal pagamento della prima rata dell'IMU per l'anno 2020:

- gli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché gli immobili degli stabilimenti termali;
- gli immobili della categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni), gli immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei *bed & breakfast*, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Per i sopraelencati immobili, quindi, non deve essere versato nulla a titolo di IMU entro il 16.6.2020.

\* \* \* \* \*

Restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Dott. Alessandro Michetti

